

REGOLAMENTO REGIONALE 27 novembre 2009, n. 30

“Modifica al Regolamento Regionale n. 15 del 6 luglio 2009 “ Istituzione albo delle Imprese Boschive”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L.R. 11/03/2009 n. 4;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2166 del 17/11/2009 adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

1. l'art. 2, comma 2, del Regolamento Regionale n. 15 del 6 luglio 2009 “Istituzione albo delle Imprese Boschive” è soppresso;
2. dopo il primo comma dell'art.2, vengono aggiunti i seguenti commi:
 - le imprese di nuova costituzione possono chiedere l'iscrizione all'albo delle imprese boschive ed essere inserite provvisoriamente nell'elenco delle imprese boschive. I requisiti di cui all'art.2 dovranno essere posseduti e dimostrati alla fine del 1° anno di attività;
 - per i consorzi il requisito delle giornate lavorative dovrà essere conseguito complessivamente dalle imprese consorziate.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 27 novembre 2009

VENDOLA